

Alle Imprese Iscritte

Ai Commercialisti e Consulenti del  
Lavoro

**LORO SEDI**

e p.c.

Alle Associazioni imprenditoriali e  
sindacali di categoria della Provincia di  
Grosseto

Prot. n. 27

Ns.Rif.: AG

Grosseto, 4 gennaio 2011

**Oggetto: Trattamento tributario Contributo Cassa Edile (ex art. 36 CCNL)**

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che la quota di contributo ex art. 36 che l'impresa dovrà assoggettare a conguaglio fiscale per l'anno 2010 e ad acconto mensile per il 2011 (salvo conguaglio) è risultata pari allo **0,44%**, corrispondente all'incidenza percentuale delle prestazioni non sanitarie, erogate nel 2010, sul monte salari dello stesso periodo.

Stante quanto sopra, pertanto, ed avuto presente che la quota di contributo ex art. 36 a carico del lavoratore (0,40%) va detratta in ogni caso dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali, le imprese, sia in sede di conguaglio fiscale per l'anno 2010 che di acconto mensile per il 2011 (salvo conguaglio), dovranno operare come segue:

- diminuire l'imponibile fiscale di ciascun dipendente dell'importo relativo alla quota di contributo ex art. 36 a carico dello stesso (0,40%);
- aumentare l'imponibile fiscale di ciascun dipendente dell'importo relativo alla quota di contributo ex art. 36 a carico del datore di lavoro, limitatamente alla percentuale di incidenza delle prestazioni non sanitarie, erogate nel 2010, sul monte salari dello stesso periodo (0,44%)

Ai fini pratici si prospetta il seguente esempio di calcolo dell'imponibile fiscale.

Retribuzione imponibile (al netto del contributo INPS)	€ 1.000,00
Quota contributo Cassa Edile a carico del lavoratore (0,40%)	€ 4,00 ( - )
Quota contributo utilizzata per l'assistenza sociale non sanitaria (0,44%)	€ 4,40 ( + )
	-----
Imponibile fiscale	€ 1.000,40

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si inviano distinti saluti.

Il Direttore  
(Dott. A. Galli)